



Allegato "B" alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Camerale n. 2 del 5 aprile 2024

ARTICOLI E/O COMMI OGGETTO DI MODIFICA O SOPPRESSIONE

Al comma 1 dell'art. 3 sostituire il termine "secondarie" con "territoriali" che pertanto, viene così riformulato:

La Camera di Commercio ha sede legale in Catania Via Cappuccini n. 2 e sedi territoriali a Ragusa, Piazza della Libertà e a Siracusa, Via Duca degli Abruzzi, 4 e può dotarsi di uffici operativi in altri Comuni delle circoscrizioni territoriali di riferimento.

Il comma 2 dell'art. 9 viene sostituito dal seguente così riformulato:

I compensi del Presidente, del Vice Presidente Vicario, dei Componenti della Giunta Camerale e del Consiglio sono determinati ai sensi del Decreto 13 marzo 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in coerenza con i principi definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022 n. 143. Il Decreto 13/3/2023 all'art. 3 disciplina il compenso del Presidente della Camera di Commercio, del Vice Presidente Vicario, dei Componenti della Giunta, dei Commissari Straordinari e le indennità spettanti ai Consiglieri.

Tali disposizioni, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Decreto Interministeriale 13 marzo 2023, trovano applicazione in Sicilia in virtù del D.A. delle Attività Produttive n. 25/Gab del 07.07.2023 che ha provveduto ad attribuire le classi dimensionali alle Camere di Commercio siciliane.

Al comma 3 viene soppresso il termine "secondarie" e pertanto viene così riformulato:

Gli Organi della Camera di Commercio possono svolgere le proprie sedute di Consiglio e di Giunta, oltre che nella sede legale di Catania anche nelle sedi di Ragusa e Siracusa.

Al comma 2 dell'art. 10 è soppressa la seguente frase da "In sede"a Consiglieri", pertanto il comma 2 rimane nella seguente formulazione:

Il numero dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio è pari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., a ventidue (22) consiglieri.

Al comma 7 dell'art. 10 è soppressa la seguente frase "e svolgono l'incarico a titolo gratuito" pertanto l'art. 10 è così riformulato:

Il Consiglio dura cinque (5) anni che decorrono dalla data dell'insediamento. I suoi componenti rappresentano il sistema locale delle imprese della circoscrizione di competenza, operano senza vincolo di mandato, possono essere rinnovati per due volte.

Il secondo comma dell'art. 15 viene così riformulato:

I componenti delle commissioni consiliari nello svolgimento del proprio compito hanno diritto, esclusivamente, al rimborso di eventuali spese sostenute secondo quanto previsto dalla legge. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni consiliari anche degli esperti esterni che presteranno la propria opera a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute secondo quanto previsto dalla legge.

All'art. 16, comma 1 sostituire la frase "un numero di" con "sette (7)" Il comma, pertanto è così riformulato:

La Giunta, eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente Statuto è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente e da sette (7) componenti in base alla normativa applicabile, così come previsto dall'art. 14 della legge 580/1993 come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219 e dal D.L. 14 agosto 2020 n.

104. Dei suddetti componenti almeno quattro (4) sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.

Il comma 3 dell'art. 16 va così riscritto:

La Giunta elegge tra i suoi membri un (1) Vice Presidente Vicario e un (1) Vice Presidente. Il Presidente e i due (2) Vice Presidenti dovranno essere espressione ciascuno di uno dei tre territori costituenti la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Al comma 1 dell'art. 18 è soppressa la frase "a titolo gratuito" pertanto, il comma è così riformulato: I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita la delega a essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.

Il titolo dell'art. 22 è rubricato nel modo seguente:

Elezione Vice Presidente Vicario – Elezione Vice Presidente della Camera di Commercio.

Il secondo comma viene così riformulato:

Il Vice Presidente Vicario svolge le funzioni proprie della carica in caso di assenza o impedimento del Presidente. E' ammessa la possibilità di delega, da parte del Presidente della Camera di Commercio, al Vice Presidente Vicario di uno o più compiti determinati.

Il terzo comma viene così riscritto:

I Vice Presidenti svolgono funzioni di rappresentanza nei territori di riferimento.

Il quarto comma viene così riformulato:

Il Vice Presidente Vicario e l'altro Vice Presidente, dovranno essere rappresentativi delle aree territoriali diverse da quella di provenienza del Presidente.